L'anno 1995 il giorno 29 del mese di novembre presso la sede dell'AGIS in Roma

TRA

l'ANELS

E

la FIALS - CISAL

è stata siglata la seguente ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 maggio 1992 per i lavoratori dipendenti dagli Enti lirico-sinfonici, che le parti si riservano di sottoporre per l'approvazione alle rispettive assemblee.
Intervenuta tale approvazione, l'ANELS attiverà le procedure di cui agli artt. 73 comma 5, 51 commi 1 e 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n.29 e successive modificazioni ed integrazioni ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione dell'accordo.

PARTE NORMATIVA

1) Organici

Le parti concordano sulla necessità che gli Enti, previo confronto con le Organizzazioni sindacali di categoria e gli organismi sindacali aziendali, procedano entro il 31 marzo 1996 all'adozione delle piante organiche del personale, prevedendo un dimensionamento degli organici funzionale, per numero e per qualifiche, alle effettive necessità aziendali, nel rispetto delle esigenze finanziarie e di bilancio, delle peculiarità produttive e delle strutture logistiche aziendali.

Nella definizione delle piante organiche - che andranno, di norma, verificate triennalmente - gli Enti terranno conto, da una parte, delle previsioni finanziarie, dei programmi e delle prospettive di sviluppo produttivo triennalmente ipotizzabili, dall'altra, dei dati occupazionali e produttivi relativi al triennio precedente. In sede di prima applicazione della norma, gli Enti terranno conto dei dati occupazionali e produttivi riferiti al triennio 1990/1992, valutando al-

Area tecnico-amministrativa

livelli	C
FA	218.680
FB	187.440
livello 1°	164.010
livello 2°	146.828
livello 3a	139.020
livello 3b	125.740
livello 4°	109.340
livello 5°	97.620
livello 6°	78.100

3) Conglobamento

A decorrere dal 1° gennaio 1995 l'importo di L.20.000 mensili a titolo di elemento distinto dalla retribuzione di cui all'art.7 del D.L. 19.9.1992 n.384 convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992 n.438 è conglobato nell'indennità di contingenza di cui alla legge 26 febbraio 1986 n.38 come modificata dalla legge 13.7.1990 n.191.

Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 1995 l'importo dell'indennità di contingenza spettante al personale è aumentato di L.20.000 mensili per tutti i livelli.

DISPOSIZIONI FINALI

Salvo gli istituti per i quali è prevista una diversa decorrenza, il presente accordo decorre dal 1°.1.1994 e resterà in vigore fino al 31.12.1997 per la materia normativa e fino al 31.12.1995 per la materia economica.

Letto, confermato e siglato.

per l'ANELS

per la FIALS-CISAL